N. R.G. 2951/2017
Ordinanza Pronunzia il 02/10/2018 Pubblicazione il 02/10/2018

N. R.G. 2951/2017

TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA

SEZIONE LAVORO

ORDINANZA

Il Giudice Emma Cosentino,

a scioglimento della riserva di cui al verbale dell'udienza del 26.9.2018, nel procedimento di cui in epigrafe, avente ad oggetto ricorso ex art. 1 comma 47 e ss L. 92/2012 promosso da X nei confronti del Ristorante Alfa di F. ;

rileva

a. con ricorso ex art. 1, comma 47, legge 92/2012, nei confronti del Ristorante Alfa di F. depositato presso il Tribunale di Bologna in data 23.10.2017, il Sig. X impugnava il licenziamento per giustificato motivo oggettivo disposto in data 7.3.2017 nei suoi confronti. Adduceva, tra l'altro, la ricorrente che il licenziamento era "*discriminatorio e/o ritorsivo e/o determinato da motivo illecito determinante"* chiedendo la reintegra ed altro.

b. si costituiva il convenuto che, per i motivi indicati, chiedeva dichiararsi l'inammissibilità del ricorso o l'infondatezza dello stesso.

c. Alla prima udienza del 6.12.2017, prevista per la comparizione delle parti, si procedeva all'interrogatorio libero delle parti e veniva effettuato, senza esito, il tentativo di conciliazione.

Con ordinanza del 12.12.2017 questo Giudice, per i motivi indicati, ammetteva la produzione dell'impugnativa di licenziamento, dichiarava inammissibili le domande diverse dalla impugnativa di licenziamento, rinviava la causa per il prosieguo all'udienza del 24.1.2018;

In data 6.12.2017 il resistente effettuata telematicamente istanza irrituale su cui si provvedeva con provvedimento del 7.12.2017.

In data 14.12.2017 il resistente effettuava istanza di anticipazione dell'udienza che, per i motivi indicati nel provvedimento del 19.12.2017, veniva respinta.

All'udienza parte resistente chiedeva un rinvio in attesa della decisione del dott. Sorgi nel proc. n. 2952/17, parte ricorrente si opponeva ed entrambe le parti insistevano nelle richieste istruttorie.

Con ordinanza del 25.1.2018 questo Giudice fissava per l'escussione di un informatore per parte l'udienza del 28.3.2018.

All'udienza venivano sentiti come informatori i Sigg. ***.

All'udienza del 9.5.2018 veniva sentito come informatore il Sig. ***, il resistente veniva invitato a produrre il LUL da marzo 2016 a novembre 2017 e la causa veniva rinviata all'udienza del 20.6.2018.

All'udienza veniva nuovamente effettuato il tentativo di conciliazione. Parte resistente offriva due mensilità e mezzo, parte ricorrente ne chiedeva sei con contributo spese.

La causa veniva rinviata per la discussione all'udienza del 26.9.2018 autorizzandosi il deposito di note.

Le note venivano depositate de all'udienza le parti discutevano la causa concludendo come in atti e questo Giudice riservava la decisione.

ritiene

1. Come già valutato e deciso con ordinanza del 12.12.2017, alle cui motivazioni si rinvia, la richiesta di inammissibilità del rito per mancanza del requisito dimensionale o numerico effettuata dal resistente non può essere accolta atteso che la ricorrente ipotizza un licenziamento determinato da un motivo illecito determinante che giustifica il rito utilizzato in quanto, se riconosciuto sussistente, impone, ai sensi dell'art. 18, 1° comma, L. 300/70 "*la reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro, indipendentemente dal motivo formalmente addotto e quale che sia il numero dei dipendenti occupati dal datore di lavoro*".

2. Nel merito la domanda, almeno alla luce della attuale cognizione sommaria, sembra fondata e deve esser accolta.

Parte ricorrente deduce, tra l'altro, che il licenziamento è ritorsivo per essersi il resistente voluto sbarazzare del dipendente in quanto malato e scomodo.

Parte resistente contesta e deduce sia che le limitazioni riportate nel certificato medico erano incompatibili con lo svolgimento delle mansioni di pastaio, sia che, per esigenze di contenimento di costi, intendeva sopprimere la mansione di sfogliatore pastaio.

2a. La prospettazione dei fatti fornita dal resistente non ha trovato alcuna conferma probatoria, anzi è stata clamorosamente smentita. Il certificato medico parla di "*limitazioni*" e fornisce "*prescrizioni*" non indica o implica alcuna "*incompatibilità*"; del resto, in ogni caso, le mansioni non sarebbero incompatibili ove l'ambiente di lavoro non fosse insalubre; infine le mansioni di sfogliatore sono ancora svolte nel ristorante come dichiarato dagli informatori e riscontrato documentalmente dal LUL.

La prospettazione dei fatti fornita dal ricorrente trova invece conferma nella documentazione prodotta e nelle informazioni assunte, oltre che in considerazioni logiche connesse anche alla successione temporale degli avvenimenti ed al carattere del resistente (che, spesso, a tutti i lavoratori dipendenti, diceva che se ne potevano andare se non gli andava bene la situazione).

2b. Le informazioni assunte confermano quanto esposto dal ricorrente.

La Sig.ra *** ha dichiarato tra l'altro: "*non ho alcuna pendenza con la resistente, ho smesso di lavorare per la stessa nell'ottobre 2016, ero impiegata amministrativa ... posso confermare che ho assistito ad una discussione nella quale il ricorrente segnalava qualcosa del lavoro che non andava e il resistente gli diceva che se non gli andava bene se ne poteva pure andare o qualcosa del genere. Tale tipo di frase veniva pronunciata spesso dal resistente anche con altri dipendenti ogni volta che qualcosa non gli tornava ...*".

Il Sig.***, ha dichiarato tra l'altro: "*lavoro ancora per il resistente come cameriere ... Dopo il ricorrente è stata presa altra persona a fare da sfoglina, non ricordo il nome, mentre quella che c'è attualmente si chiama E., non so il cognome*".

Il Sig. ***, consulente responsabile del servizio prevenzione e protezione, sicurezza del lavoro per la resistente, ha dichiarato tra l'altro: "*ho assistito ad un confronto, teso come di consueto succede, tra le parti nel luglio 2016 ma non ricordo di avere sentito la frase in*

questione ... si trattava delle problematiche dell'ambiente lavorativo ...".

2c. Risulta pertanto effettivamente provato o, quantomeno, non smentito, quanto addotto dal ricorrente, ovvero che: - il lavoratore ricorrente sia stato costretto a lavorare per 25 ore settimanali in uno spazio angusto, privo di areazione naturale o di ventilazione meccanica, con illuminazione esclusivamente artificiale, privo di un lavandino, utilizzato anche come deposito di cibo e materiali di lavoro, - che il clima, a causa delle rivendicazioni del ricorrente e dei rifiuti ostili del resistente, che invitava il ricorrente ad andarsene, era teso e litigioso – che il ricorrente effettuava una segnalazione alla AUSL di Bologna che effettuava un sopralluogo e verificava varie irregolarità; - che le condizioni di lavoro causavano e/o aggravavano le malattie del ricorrente; - che dal documento di valutazione dei rischi redatto dal dott. Gambetti emergeva la legittimità delle richieste del ricorrente, - che in data 21.2.2017 il medico competente emetteva un giudizio di idoneità al lavoro con prescrizioni e limitazioni ed il resistente comminava "conseguentemente" il licenziamento in data 2.3.2017.

Risultando la natura ritorsiva del licenziamento, determinato pertanto da motivo illecito ex art. 1345 c.c. e nullo, si applica la tutela prevista dall'art. 18, 1° e 2° comma, L. 300/70 e succ. mod..

3. Le spese del giudizio, come in dispositivo liquidate, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Il Giudice del Tribunale di Bologna in funzione di Giudice del Lavoro, provvedendo con ordinanza ex art. 1, comma 49, L. 92/12, così provvede:

- ordina, per i motivi di cui in narrativa, al resistente Ristorante Alfa di F. la reintegrazione del ricorrente X nel posto di lavoro o altro similare, condanna il resistente al pagamento dell'indennità risarcitoria fino ad un massimo di dodici mensilità commisurate all'ultima retribuzione globale di fatto, dedotto quanto eventualmente percepito nel periodo per lo svolgimento di altre attività lavorative, oltre al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali maggiorati degli interessi nella misura legale;

- condanna il resistente al pagamento in favore del ricorrente delle spese del giudizio che liquida in complessive € 4.000,00 per compensi, oltre il 15% per spese forfettarie, I.V.A. e C.A.P..

Manda alla cancelleria per le comunicazioni di competenza.

Bologna, il 2.10.2018.

Il Giudice

Emma Cosentino